

**STATUTO DELLA ASSOFIDUCIARIA APPROVATO DALLA ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL 12 LUGLIO 2007**

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, a norma dell'art. 36 del Codice Civile, una Associazione tra soggetti incaricati di svolgere, sotto forma di impresa, ovvero professionalmente, attività e servizi di fiducia - anche, ove autorizzati, mediante intestazione fiduciaria di beni - a favore di persone, enti ed imprese nei settori finanziario, societario, patrimoniale denominata

ASSOSERVIZI FIDUCIARI, DI TRUST E DI INVESTIMENTO

L'Associazione potrà utilizzare anche nei rapporti con i terzi la dizione abbreviata "ASSOFIDUCIARIA".

ART. 2 SCOPO

L'Associazione - che non svolge attività commerciale ed è senza scopo di lucro - ha per oggetto lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano, direttamente o indirettamente, l'attività degli Associati e la tutela degli interessi comuni e/o specifici di ogni categoria in cui si articola l'Associazione.

A tal fine l'Associazione, in particolare:

- a) promuove il coordinamento dell'attività degli Associati nel rispetto delle loro individualità e degli indirizzi operativi prescelti da ciascuno di essi, anche con la determinazione di regole uniformi di condotta, riferite all'attività di ciascuna sezione in cui si articola la struttura associativa;
- b) cura l'informazione degli Associati in merito alla legislazione che li interessa, alla interpretazione della stessa, alla relativa regolamentazione amministrativa ed ad ogni altra notizia utile alla loro attività;
- c) si impegna a seguire l'evoluzione, nelle competenti sedi, della legislazione relativa all'attività peculiare di ciascuna sezione in cui l'Associazione si articola;
- d) tiene ogni opportuno contatto con Autorità, Pubbliche Amministrazioni e Enti pubblici e privati comunque interessati alla attività propria delle sezioni in cui si articola l'Associazione;
- e) promuove studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tendente alla tutela degli interessi degli Associati ed alla maggiore conoscenza e diffusione delle attività proprie di ciascuna sezione in cui si articola la struttura associativa.

Comunque l'Associazione, quale organismo di categoria, si obbliga in modo tassativo, nell'espletamento della propria attività istituzionale, a conformarsi alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

ART. 3 STRUTTURA ASSOCIATIVA

L'Associazione si articola su più Sezioni specializzate, avuto riguardo alle prevalenti attività svolte dagli Associati.

Sono sin d'ora indicativamente istituite le seguenti Sezioni:

1. dei soggetti che svolgono professionalmente attività;
- 1.1 di amministrazione di beni per conto terzi, anche mediante intestazione fiduciaria ed anche in qualità di trustee;
- 1.2 di rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti e di portatori di quote e titoli/valori similari;
- 1.3 di mandatario con o senza rappresentanza, per conto di terzi per il compimento di atti giuridici, singoli o complessi, ripetitivi;
2. dei soggetti che svolgono attività di organizzazione, assistenza alle aziende, revisione contabile alle aziende e servizi a società ed Enti;
3. dei soggetti comunque abilitati all'esercizio dei servizi di investimento individuali e collettivi, anche in attuazione di norme previdenziali;
4. degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del Testo Unico bancario approvato con D. Leg.vo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed altresì delle organizzazioni che studiano e rilevano l'andamento dei mercati finanziari e mobiliari e ne valutano la affidabilità e/o quella di singoli operatori;
5. degli esercenti attività rientranti nell'area di interessi che l'Associazione si propone di tutelare e non riconducibili alle Sezioni sopra menzionate.

Fatte salve le Sezioni costituite alla data del 16 gennaio 2002 ulteriori Sezioni, con non meno di dieci partecipanti, potranno essere istituite per deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati.

ART. 4 SEDE

L'Associazione ha sede in Roma.

ART. 5 AMMISSIONE ASSOCIATI

La domanda di ammissione può essere presentata in ogni tempo con l'obbligo di precisare la/le Sezione/Sezioni alla quale il candidato chiede di essere iscritto.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo considerato ogni utile elemento - anche in base ad idonea documentazione che dovesse essere presentata dal richiedente - nel quadro dei requisiti statutari e generali stabiliti dal Consiglio stesso a norma del successivo art. 15.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Comitato di Presidenza il potere di accogliere le domande di ammissione, nel rispetto delle prescrizioni statutarie e generali salvo ratifica da parte del Consiglio stesso.

ART. 6 RECESSO

Il recesso può essere esercitato in ogni tempo ed avrà effetto dalla fine dell'anno in corso alla data del recesso stesso purché comunicato a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo almeno tre mesi prima della scadenza.

Il recesso non dà diritto alla ripetizione dei contributi versati né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso, né dà alcun altro diritto sul fondo comune di cui al successivo art. 21.

ART. 7 ESCLUSIONE - DECADENZA – SOSPENSIONE

Nel caso di inadempimento delle norme legali e statutarie o di quelle di comportamento disposte ai sensi dell'art. 15 j), l'Associato, su deliberazione del Consiglio Direttivo, sarà sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri, il quale potrà disporre la temporanea sospensione o, nei casi di più grave violazione, l'esclusione.

Contro tale deliberazione è ammesso, entro trenta giorni, ricorso all'Assemblea, che dovrà pronunciarsi nel termine di tre mesi dal ricevimento del ricorso.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo se all'Associato è stata revocata l'eventuale autorizzazione all'esercizio della sua attività e nel caso previsto al successivo art. 22, fatta salva l'ipotesi di trasferimento ad altra sezione dell'Associazione ove l'attività prosegua in tale area.

Analogamente, ove l'Associato sia stato sospeso con provvedimento dell'Autorità competente dall'esercizio di un'attività sottoposta ad autorizzazione o, comunque, a vigilanza della Pubblica Autorità, il Consiglio Direttivo potrà deliberarne la sospensione.

Gli Associati esclusi, o decaduti, o che per qualsiasi altra ragione abbiano cessato di far parte dell'Associazione, non hanno diritto né al rimborso dei contributi versati, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso, né hanno alcun altro diritto sul fondo comune di cui al successivo art. 21.

ART. 8 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) le Assemblee sezionali;
- c) il Consiglio Direttivo generale;
- d) i Comitati di coordinamento sezionale;
- e) il Comitato di Presidenza;
- f) il Presidente e i Vice Presidenti sezionali;
- g) il Collegio dei Revisori;
- h) il Collegio dei Probiviri.

L'Associazione inoltre potrà valutare l'opportunità di costituire un Comitato Scientifico.

ART. 9 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale degli Associati si riunisce – di massima - una volta all'anno entro il mese di giugno per le deliberazioni di cui al successivo art. 10. Essa sarà inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo riterrà necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli Associati e siano indicate le materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea generale potrà altresì essere richiesta dall'Assemblea degli iscritti ad una delle sezioni in cui si articola l'Associazione.

L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede associativa o altrove in Italia, a mezzo lettera raccomandata, fax o altro mezzo idoneo spedita non meno di quindici giorni prima della data della riunione e recante l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima a mezzo telegramma, ovvero a mezzo fax.

Il Consiglio Direttivo fissa anche la data di una seconda convocazione, che potrà avvenire non oltre il 30° giorno successivo a quello fissato per la I° convocazione.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti secondo l'ordine di età; in caso di assenza o impedimento

di questi ultimi, l'Assemblea generale sarà presieduta da uno dei membri del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario che con lui sottoscrive il verbale dell'Assemblea generale, ove lo stesso non sia redatto da notaio.

ART. 10 POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale:

- a) nomina il Presidente, che può essere scelto anche al di fuori dei Titolari, degli appartenenti agli Organi amministrativi o alla Direzione degli Associati, determinandone, in tale caso, il compenso;
- b) nomina la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, a norma del successivo art. 13, primo comma;
- c) prende atto e ratifica la nomina dei Vice Presidenti sezionali e dei Consiglieri nominati dalle Assemblee delle Sezioni in cui si articola l'Associazione.
- d) nomina i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri ed i rispettivi Presidenti;
- e) delibera sul conto di previsione annuale e sul rendiconto economico al 31 dicembre di ogni anno inerenti la gestione dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo sulla relazione dello stesso Consiglio Direttivo concernente la attività svolta nell'anno decorso;
- f) delibera le eventuali modifiche del presente Statuto subordinatamente alla previa approvazione delle stesse da parte delle Assemblee speciali delle sezioni eventualmente interessate alle modifiche stesse;
- g) pronuncia sui ricorsi contro le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 7;
- h) delibera, sulla misura, le modalità ed i termini dei contributi di cui al successivo art. 22 e su eventuali contributi straordinari;
- i) determina il compenso – anche sotto forma di gettoni di presenza – per il Presidente e per il Collegio dei Revisori;
- j) dispone in ordine all'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione, avuto riguardo alle esigenze specifiche delle Sezioni in cui essa si articola.

ART. 11 VOTO - DELEGHE - MAGGIORANZA NELLA ASSEMBLEA GENERALE

Sono ammessi all'Assemblea generale ed esercitano il diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Ogni Associato ammesso all'Assemblea generale ha diritto ad un voto.

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati aventi diritto di partecipazione all'Assemblea stessa e – in seconda convocazione – con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti stessi.

Le deleghe possono essere conferite solo ad altro Associato, che non potrà riceverne più di tre.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti degli Associati intervenuti alla riunione, in proprio o per delega.

Per le modifiche statutarie occorre 1/3 dei voti spettanti a tutti gli Associati aventi diritto di partecipare alla Assemblea.

Per le nomine delle cariche associative basterà la maggioranza relativa dei voti degli Associati intervenuti alla riunione ed, in caso di parità di voti, si intenderà eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina del Presidente, in caso di parità, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità nella seconda votazione si considererà eletto il più anziano d'età.

ART. 12 ASSEMBLEE SEZIONALI

Ogni anno il Consiglio Direttivo, ed in caso di sua inerzia il Collegio dei Revisori, convoca le Assemblee sezionali lo stesso giorno della Assemblea generale di cui al precedente art. 9 per deliberare - per quanto di competenza - sugli argomenti di cui all'art. 10, lett. d), e), g).

Ogni triennio il Consiglio Direttivo convocherà per lo stesso giorno della Assemblea generale per la nomina dei Consiglieri - le Assemblee sezionali per provvedere alle nomine dei Vice Presidenti sezionali di cui al precedente art. 8 lett. f) e dei Consiglieri di cui al successivo art. 13, secondo comma. L'Assemblea sezionale sarà altresì convocata dal Consiglio Direttivo ai fini della cooptazione del Vice Presidente sezionale o di un Consigliere nominato dalla singola Sezione.

Per le modalità di ammissione degli Associati, le deleghe, lo svolgimento e le maggioranze assembleari si fa rinvio all'art. 11 del presente statuto, fatta avvertenza che nelle Assemblee speciali sezionali ogni partecipante ha diritto ad un numero di voti pari al quoziente intero che si ottiene dividendo per mille il contributo annuo a suo carico, arrotondando il quoziente stesso per eccesso o per difetto.

Per quanto concerne l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, ogni Associata non potrà esercitare il suo diritto di voto in più di una Sezione.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATI DI COORDINAMENTO SEZIONALI - NOMINA E COMPOSIZIONE

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, i **Vice Presidenti** nominati da ciascuna Sezione in cui si articola l'Associazione ed un numero - di massima - non superiore a 40 Consiglieri che dovranno essere, comunque, in numero pari ed eletti per metà dall'Assemblea generale.

L'altra metà dei Consiglieri sarà eletta dalle Assemblee Sezionali di cui al precedente art. 12, indette, anche al fine di completare il Consiglio, con le modalità di cui al penultimo comma del precedente articolo. Ciascuna Assemblea Sezionale nominerà, con le modalità di voto previste dall'art. 12 del presente statuto, un Vice Presidente, coordinatore della Sezione, nonché un numero di Consiglieri proporzionale alla percentuale del numero degli Associati iscritti alla Sezione rispetto al numero totale degli Associati ed, in caso di frazioni, il seggio spetterà alla Sezione con più alto resto.

Il Presidente, i Vice Presidenti sezionali e tutti i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di un Consigliere durante il triennio, egli sarà sostituito dallo stesso Consiglio sentito il parere del Collegio dei Revisori - se di nomina dell'Assemblea generale, ovvero su tassativa designazione dell'Assemblea Sezionale all'uopo convocata - che aveva a suo tempo eletto il Consigliere cessato. Il Consigliere cooptato rimarrà in carica per il periodo in cui lo sarebbe stata la persona da lui sostituita anche in relazione a quanto previsto al comma precedente.

In caso di mancanza del Presidente durante il triennio, sarà convocata l'Assemblea generale per la sostituzione.

Tutti i Consiglieri devono essere scelti fra i titolari, ovvero fra gli appartenenti agli Organi amministrativi o alle Direzioni dei soggetti Associati, i quali potranno, singolarmente o congiuntamente, provvedere alla indicazione dei candidati con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, che dovrà pervenire alla Associazione almeno trenta giorni prima della data di convocazione della Assemblea Generale o delle Assemblee Sezionali.

La cessazione dalla carica o da qualsiasi rapporto con l'associato - che dovrà darne comunicazione alla Associazione - comporta la decadenza del Consigliere e l'eventuale cooptazione avverrà a norma del precedente comma.

Al di fuori dell'ipotesi prevista alla lettera a) dell' art. 10, ai Consiglieri possono essere corrisposti esclusivamente eventuali rimborsi, anche in forma forfettaria, degli oneri incontrati per la carica, in base a criteri determinati dal Consiglio Direttivo.

I Comitati di coordinamento di ciascuna Sezione in cui si articola l'Associazione, nominati con le modalità di cui al precedente art. 12, si compongono del Vice Presidente sezionale e dei Consiglieri nominati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 12 iscritti alla Sezione stessa .

ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATI DI COORDINAMENTO SEZIONALI - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, secondo l'ordine d'età o su richiesta di almeno due Consiglieri.

I Comitati di coordinamento di ciascuna Sezione in cui si articola l'Associazione sono convocati dai rispettivi Vice Presidenti, ovvero dal Presidente dell'Associazione su richiesta di almeno un Consigliere iscritto alla Sezione.

In tutti i casi le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei loro componenti in carica e le deliberazioni, sia del Consiglio Direttivo che dei singoli Comitati di coordinamento Sezionali, sono prese a maggioranza dei membri presenti.

ART. 15 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI COMITATI DI COORDINAMENTO SEZIONALE

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea generale e sezionali; prende tutti i provvedimenti idonei per attuare nel modo migliore gli scopi della Associazione secondo le direttive fissate dalla Assemblea generale e, per quanto di rispettiva competenza, dalle Assemblee sezionali.

Il Consiglio in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea generale ed alle delibere delle Assemblee sezionali;
- b) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione - salvo quanto disposto all'art. 5, ultimo comma - e, correlativamente, definisce i principi generali di ammissione e permanenza nella Associazione;
- c) predispone il conto annuale di previsione inerente le spese associative comuni e le spese percentualmente attribuite a ciascuna Sezione e che dovrà tenere conto anche delle indicazioni di spesa fornite dai singoli Comitati di coordinamento sezionali e stabilisce la misura, le modalità e i termini di versamento dei contributi di cui al successivo art. 22;
- d) predispone il rendiconto unificato di ciascun anno di gestione e la relazione per l'Assemblea avuto riguardo sia alle spese comuni, che a quelle sostenute dalle singole Sezioni in cui si articola l'Associazione;
- e) convoca l'Assemblea generale almeno una volta all'anno per le deliberazioni di cui all'art. 10 e quando ne facciano richiesta le Associate a termini dell'art. 9 e le Assemblee sezionali ai sensi dell'art. 12 del presente statuto, nonché quando ne facciano richiesta un terzo delle Associate appartenenti alla sezione stessa;
- f) determina i poteri e le facoltà del Presidente e degli altri Vice Presidenti;
- g) determina i criteri per gli eventuali rimborsi, anche in forma forfettaria, degli oneri incontrati dai membri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo investiti di determinati incarichi, con riferimento anche ai componenti i Comitati di coordinamento sezionali, entro i limiti di spesa eventualmente a tal fine previsti da ciascuna Sezione;

- h) nomina, su proposta del Comitato di Presidenza, anche al di fuori dei suoi membri, un Segretario Generale, che può non essere dipendente della Associazione, fissandone poteri e compenso.
- i) determina le principali regole di condotta proprie degli Associati in conformità alla legge, alle disposizioni delle autorità governative e di vigilanza ed ai principi di buon comportamento professionale, avuto riguardo alle iniziative in tal senso assunte dalle singole Sezioni in cui l'Associazione si articola;
- j) promuove, in caso di inadempimento delle norme legali, statutarie o di quelle di cui alla lettera d) e j) del presente articolo, il procedimento avanti il Collegio dei Probiviri a norma dell'art. 7.

I singoli Comitati di coordinamento delle Sezioni in cui si articola l'Associazione svolgono, con riferimento all'area di interessi propria di ciascuna Sezione, le funzioni sopra specificate alle lettere b, c, e, f, j, con obbligo di relazionare tempestivamente la Presidenza delle iniziative proposte e delle determinazioni assunte affinché il Consiglio Direttivo o il Comitato di Presidenza, nell'ambito delle proprie competenze, assumano le deliberazioni del caso.

ART. 16 COMITATO DI PRESIDENZA E COMITATI DI COORDINAMENTO SEZIONALE

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti sezionali e – di massima – da un Consigliere designato da ciascuna Sezione in cui si articola l'Associazione (effettivamente operante nell'attività di pertinenza della Sezione), nonché da un Consigliere tratto dai membri nominati dall'Assemblea generale.

Alle sedute del Comitato partecipa il Presidente del Collegio dei Revisori od un Revisore delegato dallo stesso Presidente.

Il Comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano anche a mezzo fax. Per la validità delle sue deliberazioni varrà la maggioranza dei presenti.

L'ingiustificata assenza a due riunioni consecutive comporterà l'automatica decadenza dall'incarico. Il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione in occasione della sua prima seduta.

Il Comitato di Presidenza in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) predispone e promuove studi e ricerche nell'interesse comune dell'Associazione per gli scopi indicati all'art. 2, coordinando le iniziative a tal fine promosse anche dalle singole Sezioni in cui l'Associazione si articola;
- c) affida a terzi o a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte di carattere economico giuridico e fiscale e quant'altro di comune interesse, determinando i compensi ed i rimborsi spese, il tutto su proposta o, comunque, con il parere favorevole del Comitato di coordinamento della Sezione o delle Sezioni interessate;
- d) progetta, valuta e cura l'assetto organizzativo dell'Associazione
- e) formula al Consiglio direttivo la proposta relativa alla nomina del Segretario Generale indicandone poteri e compenso;
- f) Supervisiona, valuta e controlla l'attività del Segretario Generale e delle strutture operative dell'Associazione
- g) redige il conto di previsione annuale ed il progetto di rendiconto economico al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre al Consiglio Direttivo anche con riferimento alle spese disposte dalle singole Sezioni, e gestisce la liquidità della Associazione, controlla gli impegnativi di spese e coordina la attività contabile della stessa.

- h) svolge tutti gli ulteriori compiti delegati dal Consiglio Direttivo ed esercita tutti i poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano di competenza dell'Assemblea generale e sezionali, delegati dal Consiglio Direttivo stesso;
- i) prende tutti i provvedimenti idonei per attuare nel modo migliore gli scopi della Associazione secondo le direttive fissate dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 PRESIDENZA

Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, uno degli altri Vice Presidenti, rappresentano la Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e alle liti, di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie.

Il Presidente, per quanto possibile, nel trattare problematiche specifiche di una delle Sezioni in cui si articola la Associazione, si fa assistere dal relativo Vice Presidente.

Nessun altro è autorizzato a rappresentare l'Associazione in alcuna sede (autorità, ministeri, istituzioni in genere, convegni, seminari, incontri ecc.) salvo conforme, specifico e temporaneo incarico del Comitato di Presidenza conferito ad altra persona con parere favorevole del Comitato di coordinamento della Sezione o delle Sezioni interessate.

In caso di urgenza il Comitato di Presidenza di cui all'art. 16 od il Presidente, potranno compiere gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo, da effettuarsi alla prima riunione.

ART. 18 SEGRETARIO GENERALE

Svolge le funzioni ed esercita i poteri delegati dal Consiglio Direttivo su indicazione del Comitato di Presidenza.

Attua le deliberazioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza .

Coordina, supervisiona, valuta e controlla l'attività delle strutture operative dell'Associazione e dei consulenti prescelti dal Comitato di Presidenza.

Opera sotto la supervisione ed il controllo del Comitato di Presidenza cui riferisce circa le attività svolte e sottopone i problemi operativi riscontrati nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 19 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dalla Assemblea preferibilmente fra gli iscritti ad uno degli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, degli Avvocati, dei Revisori Contabili. La Assemblea generale nomina con gli stessi criteri anche due supplenti.

Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori:

- a) vigila sulla gestione economica dell'Associazione, anche con riferimento agli impegni di spesa ed alle spese disposte dalle singole Sezioni in cui l'Associazione si articola;
- b) convoca l'Assemblea generale qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo;
- c) riferisce all'Assemblea generale sul rendiconto di gestione annuale unificato nonché sulle spese sostenute dalle singole sezioni;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e può partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza e dei Comitati di coordinamento delle singole Sezioni;
- e) valuta analiticamente, per ogni Sezione in cui si articola l'Associazione, i criteri da adottare per determinare gli elementi di calcolo dei contributi di cui all'art. 22 sub III del presente Statuto.

ART. 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri, nominati dalla Assemblea e scelti fra gli iscritti negli Albi professionali indicati all'articolo precedente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio si pronuncia sui ricorsi da chiunque presentati allo scopo di dirimere controversie tra Organi della Associazione tra di loro e/o nei confronti degli Associati, ovvero tra le varie Sezioni in cui si articola l'Associazione.

Compito del Collegio è, altresì, quello previsto all'articolo 7. Il suo giudizio dovrà essere pronunciato nel termine di tre mesi dall'atto di promozione del procedimento da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 21 FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.

Esso è costituito:

- a) dalle quote associative annuali richieste a copertura delle spese comuni e dai contributi versati dagli Associati all'atto dell'adesione;
- b) dai residui attivi della gestione associativa riferiti alle spese della Associazione;
- c) da tutti i beni a qualsiasi titolo acquisiti, ancorché di pertinenza di singole Sezioni in cui si articola l'Associazione.

Tutte le liquidità dell'Associazione devono essere depositate presso aziende di credito e possono essere investite in titoli dello Stato, garantiti dallo Stato o assimilati.

Le attività di pertinenza delle singole Sezioni in cui si articola la struttura associativa sono meramente figurative e le relative registrazioni contabili avvengono al solo fine di una migliore ripartizione degli ammortamenti e delle spese di manutenzione e gestione, costi tutti da porre a totale carico degli iscritti ad ogni singola Sezione. Del pari hanno carattere meramente interno, ad ogni effetto civilistico e fiscale, eventuali addebiti di spesa di competenza delle singole Sezioni. Parimenti eventuali residui attivi provenienti dai contributi delle singole Sezioni verranno riportati a nuovo e di essi si terrà conto, quale credito per la sezione interessata, in sede di formazione del nuovo bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Le liquidità della Associazione possono essere investite con delibera dell'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo, nell'acquisto di immobile destinato a sede associativa.

ART. 22 CONTRIBUTI

Gli Associati sono tenuti a corrispondere:

- I. un contributo una tantum, all'atto dell'ammissione che verrà ogni anno deliberato dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo;
- II. un contributo annuo per fronteggiare le spese associative comuni le cui modalità e termini di versamento saranno, su proposta del Consiglio Direttivo, determinati dalla Assemblea generale in base al preventivo di spesa, agli introiti e all'esito della gestione dell'esercizio precedente; detto contributo verrà ripartito in quote uguali fra tutti gli Associati. L'Associazione potrà prevedere riduzioni del contributo, non superiori ad un terzo dell'importo del contributo stesso a favore di società appartenenti allo stesso gruppo, tali individuandosi secondo i criteri dettati dall'art. 2359 C.C. e comunque includenti anche tutte le società facenti parte della catena partecipativa. Del minore introito, rinveniente dalle riduzioni, dovrà, altresì, tenersi conto in sede di formazione del preventivo per l'anno successivo;

III. un contributo annuo, da corrispondersi con le modalità e termini previsti sub II dall'Assemblea generale in base alle indicazioni di spesa formulate dalle singole Assemblee sezionali di cui all'art. 12 del presente statuto, da ripartirsi fra tutte gli Associati iscritti a ciascuna Sezione in misura proporzionale all'ammontare della voce A dell'art. 2425 C.C., ovvero della corrispondente voce di conto economico prevista da leggi speciali per altre attività, dati tutti risultanti dal bilancio approvato dell'ultimo esercizio di ciascun Associato in relazione a quello complessivo di tutti gli Associati iscritti ad ogni singola Sezione, fatta avvertenza che, ove la suddetta voce A dell'art. 2425 C.C. includa i ricavi di attività estranee a quelle proprie della sezione, l'Associato dovrà fornire alla presidenza dell'Associazione i dati disaggregati della Voce A anzidetta al fine di consentire l'acquisizione dei dati necessari a determinare i contributi sezionati dovuti annualmente. Le Assemblee sezionali potranno individuare altre voci di bilancio da prendere a riferimento per la determinazione dei contributi di cui sopra, da sottoporre all'Assemblea Generale per le deliberazioni di cui al precedente art. 10.

I contributi di sezione non potranno essere, indicativamente, inferiori al 1% o superiore al 10% del totale delle spese annuali della Sezione ovvero, ove la sezione non raggiunga il numero minimo di 10 componenti, dividendo la spesa globale sezionale per il numero degli stessi.

I valori percentuali potranno, comunque, essere modificati dalle Assemblee sezionali interessate che potranno, altresì, individuare criteri di ripartizione diversi da quelli indicati al presente punto, da sottoporre all'Assemblea Generale per quanto di propria competenza.

Al fine del calcolo del contributo annuo di cui sopra, gli Associati dovranno trasmettere il proprio bilancio entro sessanta giorni dalla data della sua approvazione. In mancanza, essi dovranno provvisoriamente corrispondere un contributo pari a quello dell'anno precedente e aumentato del 20%, salvo conguaglio;

IV. Ove in sede di rendiconto si verifichi un disavanzo, lo stesso sarà ripianato mediante aumento per pari importo del preventivo dell'esercizio successivo, di cui al punto II, salvo che l'Assemblea generale non deliberi di imputarlo a debito del fondo comune di cui al precedente art. 21.

Tale imputazione è esclusa per i disavanzi afferenti le gestioni sezionali.

Tutti i contributi associativi devono essere corrisposti entro un mese dalla loro determinazione ed approvazione da parte dell'Assemblea. In caso di mancata, o parziale, corresponsione di detti contributi entro i trenta giorni successivi al sollecito, saranno dovuti gli interessi di mora in misura non inferiore a quelli bancari.

Decorsi novanta giorni dalla stessa data, il Consiglio Direttivo potrà dichiarare la decadenza dell'Associato.

In ogni caso, a decorrere dalla data della richiesta, sarà sospeso l'invio della corrispondenza all'Associato da parte dell'Associazione.

Per gli Associati che dovessero aderire alla Associazione in corso dell'anno a partire dal secondo semestre, i contributi – determinati secondo statuto – saranno ridotti, salvo conguaglio, del 50%.

Per sopperire ad esigenze finanziarie necessarie per l'operatività della Associazione, potranno essere richiesti – sentiti il Comitato di Presidenza ed il Collegio dei Revisori - acconti a valere sui contributi dovuti dagli Associati.

Finanziamenti infruttiferi potranno essere richiesti agli Associati iscritti ad una o più Sezioni per fronteggiare investimenti destinati alle attività delle Sezioni: in tal caso i rimborsi avverranno in correlazione al piano di ammortamento del bene acquistato.

ART. 23 RENDICONTO DI GESTIONE

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Il progetto di rendiconto di gestione unificato dell'Associazione, con gli allegati sezionali, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere consegnato al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea.

Il progetto di rendiconto deve inoltre essere comunicato a tutti gli Associati almeno quindici giorni prima della data di riunione dell'Assemblea.

ART. 24 DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

ART. 25 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di cinque Associati;
- b) su delibera dell'Assemblea generale con il voto favorevole di due terzi dei voti spettanti a tutti gli Associati aventi diritto di voto nell'Assemblea stessa, previo voto favorevole di tutte le Assemblee speciali sezionali di cui all'art. 12 del presente statuto deliberanti con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ART. 26 LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto controllo del Collegio dei Revisori e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo, tenuto conto degli obblighi di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

ART. 27 RINVIO

Per tutto quanto non è specificatamente contemplato nel presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II, capo II del Codice Civile.

All'Associazione si applicano altresì le norme disciplinanti il trattamento tributario degli enti non commerciali e segnatamente il D. Leg.vo 4 dicembre 1997 n. 460, sue modificazioni ed integrazioni.

ART. 28 CLAUSOLA ARBITRALE

Salvo quanto stabilito al precedente art. 20, la definizione di qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Associati e l'Associazione e fra gli Associati fra di loro per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, nonché in merito a tutto quanto attiene i rapporti associativi, sarà devoluta ad un Collegio costituito da tre Arbitri liberi i quali saranno nominati da Presidente della Corte d'Appello di Roma, su istanza della parte interessata. La determinazione del Collegio sarà considerata come espressione della volontà stessa delle parti.